
**REGOLAMENTO
COMUNALE**

**RIPARTIZIONE DEL FONDO
PER LE FUNZIONI TECNICHE**
(di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016)

APPROVATO CON DELIBERA GIUNTA COMUNALE N° 41 del 21/06/2019

ART. 1 - Oggetto del regolamento.....	3
ART. 2 - Ambito oggettivo di applicazione.....	3
ART. 3 - Ambito soggettivo di applicazione.....	3
ART. 4 - Quantificazione del fondo e composizione del nucleo di lavoro.	3
ART. 5 - Ripartizione del fondo.....	4
ART. 6 - Termini e penalità.	6
ART. 7 - Liquidazione del fondo.	6
ART. 8 - Orario di lavoro e spese accessorie.....	7
ART. 9 - Disposizioni particolari.....	7
ART. 10 - Entrata in vigore del presente regolamento.....	Errore. Il segnalibro non è definito.

ART. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina la ripartizione del fondo per le funzioni tecniche previsto per la realizzazione delle opere pubbliche, forniture e servizi, ai sensi dell'art. 113, comma 2 e seguenti, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.

ART. 2 - Ambito oggettivo di applicazione.

1. Il presente Regolamento si applica per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri ivi previsti, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

ART. 3 - Ambito soggettivo di applicazione.

1. I dipendenti dell'amministrazione, destinatari dell'incentivo di cui all'art.113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, sono:
 - 1.1. Per opere e lavori pubblici:
 - a) il Responsabile Unico del Procedimento come previsto dall'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
 - b) i collaboratori tecnici e amministrativi del Responsabile Unico del Procedimento che partecipano, unitamente a quest'ultimo, alle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti nelle varie fasi di approvazione, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - c) qualora preventivamente richiesto dalla stazione unica appaltante o qualora concordato tra l'amministrazione delegante e la centrale unica di committenza, il personale della centrale unica di committenza o stazione unica appaltante nell'espletamento di procedure di gara di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto del Comune di Bovolenta;
 - d) il direttore dei lavori;
 - e) al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di opere e lavori pubblici, quando previsto e necessario ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
 - f) il collaudatore tecnico amministrativo e/o statico di opere e lavori pubblici.
 - 1.2. Per servizi e forniture:
 - a) il Responsabile Unico del Procedimento di cui dall'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
 - b) il Direttore dell'esecuzione del contratto di cui all'art. 101, comma 1, D.Lgs. 50/2016;
 - c) il Verificatore di conformità del contratto di cui all'art. 102, comma 2, D.Lgs. 50/2016.

ART. 4 - Quantificazione del fondo e composizione del nucleo di lavoro.

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 113, comma 1, del decreto legislativo n.50/2016, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro, servizi e forniture.
2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio e/o fornitura, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personal

3. e e adottati nel presente regolamento, tra i soggetti elencati all'articolo 3 del presente regolamento.
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 1, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
5. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.
6. Gli affidamenti delle attività di che trattasi sono effettuati con provvedimento del dirigente/responsabile del servizio preposto alla struttura competente, garantendo una opportuna rotazione del personale, il quale può con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso dirigente/responsabile del servizio verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
7. L'atto di conferimento dell'incarico e della composizione del nucleo di lavoro, relativo a lavori, forniture e servizi, deve riportare:
 - il nominativo responsabile del procedimento;
 - il nominativo dei collaboratori tecnici e amministrativi del RUP con la specificazione delle attività correlate con particolare riferimento: a quelle di programmazione, di gestione/controllo del finanziamento, predisposizione e verifica delle procedure di bando di gara e di supporto effettivo all'esecuzione dei contratti pubblici;
 - il nominativo del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione del contratto;
 - il nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - il nominativo del collaudatore tecnico amministrativo o del verificatore di conformità;
 - l'indicazione delle modalità di verifica dei compiti e dei tempi assegnati a ciascun componente.
 - l'indicazione della spesa per la realizzazione dei lavori, della fornitura e/o del servizio.
8. Per quanto riguarda i collaboratori del RUP, in corso di esecuzione, possono intervenire variazioni alla costituzione del nucleo di lavoro di cui al punto precedente. Tali variazioni devono essere formalizzate e adeguatamente motivate.

ART. 5 - Ripartizione del fondo.

1. La quota di fondo per le funzioni tecniche relativa ad opere o lavori pubblici, è ripartita come segue:
 - 1.1. in relazione all'entità e alla complessità dell'opera o lavoro da realizzare, la percentuale di cui al comma 1 viene fissata come segue:
 - opera o lavoro di importo pari o superiore ad euro 40.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria (di cui all'art. 35 del D.to Lgs. 50/2016): 2,00%;
 - opera o lavoro di importo superiore alla soglia comunitaria (di cui all'art. 35 del D.to Lgs. 50/2016): 1,80 %.

1.2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche, di cui al comma 1, è ripartito tra le seguenti figure:

- a) il 30 % al Responsabile Unico del Procedimento;
- b) il 10 % ai collaboratori tecnici ed amministrativi, se individuati;
- c) il 5 % per i soggetti coinvolti in attività di programmazione della spesa per investimenti, alla verifica preventiva dei progetti nelle varie fasi di approvazione, di predisposizione e di controllo delle procedure dei bandi di gara;
- d) il 30 % al Direttore dei Lavori;
- e) il 5 % al collaudatore;
- f) il 10% al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- g) qualora convenuto con la stazione unica appaltante, il 10% al personale della medesima nell'espletamento di procedure di gara per conto del Comune di Bovolenta, in conformità alle modalità di trasferimento della quota del fondo ai soggetti interessati.

1.3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche è destinato per le finalità di cui all'art. 4, comma 3, del presente regolamento.

2. La quota di fondo per le funzioni tecniche relativa a servizi e/ forniture è ripartita come segue:

2.1. in relazione all'entità e alla complessità della fornitura e/o del servizio da realizzare, la percentuale di cui al comma 2 viene fissata come segue:

- fornitura e/o servizio di importo pari o superiore ad euro 40.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria (di cui all'art. 35 del D.to Lgs. 50/2016): 2,00%;
- fornitura e/o servizio di importo superiore alla soglia comunitaria (di cui all'art. 35 del D.to Lgs. 50/2016): 1,80 %.

2.2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo le funzioni tecniche, di cui al comma 2, è ripartito tra le seguenti figure:

- a) il 30 % al Responsabile Unico del Procedimento;
- b) il 15 % ai collaboratori tecnici ed amministrativi, se individuati;
- c) il 5 % per i soggetti coinvolti in attività di programmazione della spesa per investimenti, alla verifica preventiva dei progetti nelle varie fasi di approvazione, di predisposizione e di controllo delle procedure dei bandi di gara;
- d) il 30 % al Direttore dell'esecuzione del contratto;
- e) il 10 % al Verificatore di conformità, se individuato;
- f) qualora convenuto con la stazione unica appaltante, il 10% al personale della medesima nell'espletamento di procedure di gara per conto del Comune di Bovolenta, in conformità alle modalità di trasferimento della quota del fondo ai soggetti interessati.

2.3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo le funzioni tecniche è destinato per le finalità di cui all'art. 4, comma 3, del presente regolamento.

3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui all'art. 4, comma 3, del presente regolamento.

4. Le singole quote di competenza sono fra loro cumulabili, fatti salvi i casi di incompatibilità.

5. Nel caso in cui nella programmazione dell'ente siano incluse opere la cui realizzazione necessiti di Varianti allo strumento urbanistico in vigore, tenuto conto della complessità dei singoli casi, il provvedimento di composizione del nucleo di progettazione potrà includere i collaboratori tecnici e/o amministrativi a cui potranno essere ripartiti gli incentivi per le funzioni tecniche.

ART. 6 - Termini e penalità.

1. Con il provvedimento interno di incarico del dirigente e/o del responsabile del servizio, vengono stabiliti i termini per lo svolgimento delle attività rientranti negli obiettivi assegnati con la costituzione del gruppo di lavoro attinente un'opera, un lavoro pubblico, una fornitura o un servizio. In caso di mancato rispetto dei termini, senza adeguata motivazione, si applicherà una penale riducendo il fondo, spettante al Responsabile Unico del Procedimento e ai collaboratori tecnici e amministrativi, dello zero virgola cinque per cento (0,5%) per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del dieci per cento (10%), fatte salve più gravi responsabilità per le quali si potrà annullare l'erogazione del fondo al soggetto interessato.
2. per le opere, in caso di mancato rispetto dei termini di ultimazione dell'opera fissato dal Cronoprogramma, allegato al Contratto d'Appalto, riconducibile all'attività della Direzione Lavori e/o dell'attività del Responsabile Unico del Procedimento, si applicherà una penale riducendo la quota spettante al direttore dei lavori e al RUP (in fase di esecuzione) sul fondo dell'uno per mille per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del dieci per cento (10%), fatte salve più gravi responsabilità per le quali si potrà annullare l'erogazione del fondo al soggetto interessato.
3. Non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 50/2016.
4. In caso di mancato rispetto dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, come l'aumento del costo totale dell'opera, la quota del fondo spettante al direttore dei lavori e al RUP, viene ridotta della stessa percentuale di aumento del costo totale dell'opera.
5. La determinazione delle penali compete al Responsabile del Servizio o al Segretario Generale nel caso coinvolga il Responsabile del Servizio.

ART. 7 - Liquidazione del fondo.

1. Per le opere o lavori pubblici, forniture e servizi, la liquidazione del Fondo avverrà su disposizione del dirigente/responsabile del servizio con le seguenti modalità:
 - a) relativamente alla quota spettante al responsabile unico del procedimento, ai collaboratori tecnici ed amministrativi e ai i soggetti coinvolti in attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando di gara e di esecuzione dei contratti pubblici: il 50% entro 30 gg. dalla data dell'atto amministrativo che approva l'affidamento dell'opera, fornitura e servizio, e il saldo entro 30 gg. dalla data di collaudo o di regolare esecuzione dell'opera o del lavoro pubblico, o della verifica di conformità della fornitura e del servizio;
 - b) relativamente alla quota spettante al direttore dei lavori e al direttore dell'esecuzione del contratto: entro 30 gg. dalla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori o del certificato di avvenuta fornitura o servizio;
 - c) relativamente alla quota spettante al collaudatore tecnico-amministrativo dell'opera pubblica o al verificatore di conformità della fornitura o del servizio: entro 30 giorni dal certificato di collaudo o dal certificato di verifica;
 - d) relativamente alla quota spettante al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: entro 30 giorni dalla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori;
 - e) relativamente alla quota spettante al personale della centrale unica di committenza o della stazione unica appaltante nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori per conto del Comune di Bovolenta (nel caso di affidamento dei lavori da parte del Comune di Bovolenta la percentuale andrà ripartita tra il RUP e i collaboratori): entro 30 giorni dalla stipula del contratto d'appalto.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

3. Il pagamento dell'incentivo è disposto dal dirigente e/o responsabile del servizio preposto alla struttura competente previa verifica dei contenuti di un report predisposto e presentato dal responsabile del procedimento in cui sono asseverate le attività svolte e descritte e motivate le proposte di pagamento.
4. Ai fini della erogazione delle somme ai dipendenti, è necessario l'accertamento positivo da parte del Dirigente e/o Responsabile del servizio preposto alla struttura dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. Qualora il RUP corrisponda con il responsabile del servizio, fermo restando il report di cui al punto precedente, il relativo provvedimento compete al Segretario Comunale che potrà svolgere verifiche in ordine al report presentato.

ART. 8 - Orario di lavoro e spese accessorie.

1. Le attività di progettazione, direzione lavori e quelle tecnico amministrative svolte dal personale dipendente, disciplinate dal presente regolamento vengono, di norma, espletate durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente necessarie per lo svolgimento dell'incarico.
2. Il personale incaricato della progettazione e quello che partecipa nelle varie fasi potranno svolgere l'incarico anche in orario straordinario; in tal caso le ore eccedenti l'orario ordinario saranno retribuite o recuperate, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente.

ART. 9 - Disposizioni particolari.

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.
2. Le aliquote e gli importi previsti dal presente regolamento potranno essere adeguati periodicamente dalla Giunta Comunale.